

Allegato C

COMUNE DI MEDICINA

Città Metropolitana di Bologna

Registro contratti n. ____

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL TERRITORIO

L' anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno ____ del mese di ____ nella
Residenza municipale di Medicina, con la presente scrittura privata da valersi
ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Medicina, con sede in Medicina (BO), via Libertà n. 103 , C. F.
00421580374 (di seguito definito anche “ Ente”), rappresentato dal Dirigen-
te del Settore “Programmazione e Gestione del Territorio Arch. Sisto Astari-
ta, C.F. ____ nato a ____ (____) i l ____ , legittimato ai sensi dell’ art. 107 del TUEL
approvato con D. Lgs. n. 267/2000 alla stipulazione dei contratti in rappresen-
tanza del Comune, in esecuzione dell’atto monocratico n. 650 del 24/12/2024
e domiciliato per le sue funzioni presso la sede comunale;

E

l’ Associazione “ ____”, con sede legale in ____ (____) Via____, C. F.
____, iscritta al registro ____ al numero _____ (di seguito
definita anche “ Associazione ”), rappresentata dal Legale rappresentante
Sig./ra ____ nato/ a ____ (____) i l ____ C. F. _____, residente a ____ (____)
in ____ ;

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2025 si è disposto di

Allegato C

avviare la procedura volta all'individuazione di un Ente del Terzo Settore

con cui stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017

per lo svolgimento delle attività di promozione turistico-culturale del territorio;

- nella predetta delibera sono state definite le linee di indirizzo, i requisiti di ammissione ed i criteri di selezione;

- con determinazione n. ___ del ___ sono stati approvati lo schema di avviso pubblico e lo schema di convenzione;

- in data ___ si è proceduto a pubblicare l'Avviso ed i relativi allegati;

- all'esito della procedura, con determinazione n. ___ del ___, è stata affidata la realizzazione del progetto in oggetto, come di seguito dettagliato, all'Associazione ___, come sopra indentificata;

Tutto ciò premesso, che si vuole faccia parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente atto disciplina lo svolgimento, a cura dell'Associazione, delle attività e interventi di promozione turistico-culturale del territorio, sulla base del progetto presentato dall'Associazione in sede di partecipazione alla selezione, a cui si rimanda.

Le parti firmatarie si impegnano a promuovere e valorizzare il territorio di Medicina dal punto di vista socio-culturale, sociale, ambientale e dei prodotti tipici attraverso l'impiego di risorse umani e strumentali adeguate, promuovendo l'immagine della Città anche in altri territori.

L'ente e l'Associazione si impegnano a favorire lo sviluppo del territorio e la

Allegato C

valorizzazione delle sue peculiarità, senza porre in atto attività che assumano natura commerciale, se non occasionalmente, proponendo, tra l'altro a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la promozione e realizzazione di iniziative o attività intese a richiamare persone sul territorio e a favorire la crescita della comunità;
- la promozione e realizzazione di importanti manifestazioni ricreative e di pubblico spettacolo e intrattenimento;
- la promozione e valorizzazioni delle produzioni tipiche locali.

ART. 2 - DURATA

La presente Convenzione ha una durata decorrente dalla sua sottoscrizione sino al giorno 31 dicembre 2027. Le condizioni di cui al presente atto sono rinnovabili alla scadenza per un ulteriore periodo di anni 3 a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, previa valutazione della conduzione del progetto e del servizio reso da parte dell'Associazione.

ART. 3 - PROGETTI DI INTERVENTO

La descrizione dei progetti e l'individuazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono contenute nella "Proposta progettuale del servizio" che, pur non essendo materialmente allegata alla presente convenzione ma, depositata agli atti presso l'ufficio comunale competente, ne fa parte integrante e sostanziale. Le parti concordano inoltre che nel corso della durata della presente convenzione, qualora si riscontri la necessità di apportare modifiche ai progetti di intervento sopra menzionati a causa di esigenze organizzative dell'Associazione, le stesse saranno vagliate dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione valuterà se accogliere le modifiche proposte in relazione

Allegato C

al mantenimento in capo all' Associazione della capacità di garantire quanto oggetto dalla presente convenzione. Le modifiche apportate saranno formalizzate in apposito patto integrativo tra le parti.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE OPERATORE

Per l' esecuzione delle attività oggetto di convenzione l' Associazione utilizzerà prevalentemente il lavoro di personale volontario che potrà altresì curare gli aspetti logistici legati all' organizzazione delle attività. L' Associazione si impegna a mantenere il rapporto tra numero di volontari e numero di dipendenti specificato dall' art. 33 del D. lgs. 117/2017.

L' Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall' assegnatario con gli appaltatori, fornitori, prestatori d' opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto e comunque con il personale dipendente impiegato nell' esercizio dell' attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra lo stesso assegnatario e detti soggetti.

Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d' opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia, nonché dal CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative ed eventuali contratti integrativi.

Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Medicina,

Allegato C

restando quindi ad esclusivo carico dell'Associazione tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.

Tutto il personale svolgerà le attività e i propri compiti con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

L'Associazione si impegna, inoltre, a far rispettare ai propri dipendenti e o collaboratori il codice di comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Medicina approvato con Delibera di Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 164 del 17/12/2024 e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo <https://medicina.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/9097083>.

ART. 5 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'Associazione s' impegna affinché tutte le attività programmate siano rese con continuità rispetto al progetto presentato e s' impegna inoltre a comunicare immediatamente al responsabile dell'Ente le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Il Comune di Medicina è tenuto a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sull' attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione. L'ufficio Responsabile della gestione del progetto vigila sullo svolgimento delle attività.

Le parti convengono di prevedere fin d'ora la possibilità di integrare il presente accordo con lo svolgimento di altre attività previste e consentite dalla L.R.

Allegato C

5/2016 che l'associazione si rende disponibile a svolgere nell'interesse collettivo.

ART. 6 COMUNICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

La comunicazione pubblicitaria e/o promozionale delle varie manifestazioni od attività svolte dovrà riportare il logo del Comune di Medicina e dovrà essere condivisa con l'Ente stesso.

ART. 7 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da Assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall' art. 18 del d. lgs 117 / 2017. Provvederà inoltre alla copertura assicurativa dei soggetti partecipanti alle varie attività previste dalla presente Convenzione per ciò che concerne la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni.

ART. 8 – RIMBORSO SPESE E SPESE AMMISSIBILI

A sostegno delle attività oggetto della presente Convenzione, a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto presentato in sede di selezione, tenuto conto delle eventuali entrate, anche derivanti direttamente dalle iniziative realizzate, verrà erogato dall' Ente un importo fino ad un massimo di Euro 70.000,00 annui, fermo restando che la contribuzione potrà essere fino al 100 % delle spese sostenute e documentate.

Le spese ammissibili devono intendersi esclusivamente quelle direttamente imputabili al progetto presentato, direttamente sostenute dall' Associazione, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili

Allegato C

e riferite all'arco temporale relativo al progetto di cui alla presente Convenzione.

Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferme d'ordine, fatture) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di esecuzione.

L'IVA costituisce spesa ammissibile e può essere oggetto di rendiconto, esclusivamente nel caso in cui essa è realmente e definitivamente a carico dell'Associazione. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile, e quindi i costi e gli eventuali ricavi del rendiconto devono essere indicati IVA esclusa, anche se essa non è effettivamente recuperata dall'Associazione.

Sono comunque non ammissibili ai fini della presente Convenzione le spese:

- non direttamente imputabili alle attività oggetto di contributo;
- non pertinenti o non riconducibili ad una delle categorie di spesa e/o non sostenute nell'arco temporale previsto;
- non effettivamente sostenute al momento della rendicontazione;
- non dimostrate da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e/ o per le quali non è rispettato il principio della tracciabilità;
- relative a imposte e tasse, interessi passivi, attività di intermediazione.

Sono da considerarsi ammissibili le seguenti spese, la cui elencazione è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva:

- spese per assicurazioni;

Allegato C

- spese per il personale esterno e interno;

- spese per il coordinamento e gestione complessiva del progetto;

- spese per materiali di consumo;

- spese di gestione (affitti, utenze, pulizie, ecc.);

- promozione e comunicazione;

- spese sostenute da e per i volontari per l'esperienza dei servizi richie-

sti (rimborsi chilometrici; trasferimenti; ecc.) dando atto che in base a quanto

disposto dall' art. 17 del d.lgs 117 / 2017 è possibile rimborsare una spesa

massima di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili per ogni volontario;

Il rimborso spese previsto dal presente atto è cumulabile con altri strumenti di

incentivazione comunitari, statali, regionali e di altre amministrazioni. Nel ca-

so in cui sugli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, fossero

assegnati contributi di cui sopra, dovrà essere fatta apposita dettagliata dichia-

razione all' atto della rendicontazione.

L' Amministrazione Comunale in seguito alla presentazione del prospetto del-

le spese sostenute e della relativa documentazione giustificativa liquiderà l'im-

porto ammesso a rimborso. La presentazione del prospetto delle spese soste-

nute e la relativa liquidazione potranno avvenire anche in più tranches e co-

munque entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le parti si danno atto reciprocamente che il Comune può riservarsi di non am-

mettere a rimborso ogni spesa non sufficientemente documentata o non rien-

trante nelle spese di conduzione delle attività descritte nella presente Conven-

zione. Nel caso in cui dovessero essere contestate voci di spesa da ammettere

Allegato C

a rimborso sarà consentito all' Associazione presentare giustificazioni integrative e/o ogni altro elemento utile a sostenere l' ammissibilità della spesa stessa.

Al termine del contraddittorio l' Amministrazione Comunale valuterà la pertinenza di quanto sostenuto dall' Associazione

e di conseguenza ammetterà o meno la spesa a rimborso.

Il Comune di Medicina, dovendo effettuare i necessari controlli sulla documentazione presentata, provvederà a rimborsare le spese entro 30 giorni dalla presentazione del relativo prospetto e della documentazione giustificativa.

ART. 9 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

L' Associazione è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall' art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato, a pena di risoluzione di diritto della presente convenzione. Per quanto non espressamente previsto restano valide le disposizioni di cui all' art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii..

A tal fine si riporta il CIG attribuito dall' Autorità Nazionale Anti Corruzione:
CIG

ART. 10 – UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI

L' Amministrazione Comunale concede all' Associazione la possibilità di utilizzare i locali comunali di Via Libertà n. 58, per coordinare e gestire le attività di progetto e per attivare la propria sede di rappresentanza e attività.

Allegato C

Per le manifestazioni di carattere ludico-ricreativo-sociale o culturale, la Pro Loco mette gratuitamente a disposizione le proprie strutture ed attrezzature.

ART. 11 – RENDICONTAZIONE ATTIVITA’

Al termine della validità della presente convenzione, i responsabili della gestione del progetto presentano all’ Amministrazione comunale una relazione congiunta sull’ attività oggetto della presente convenzione.

ART. 12 – RILIEVI E PENALITA’ – REVOCA E DECADENZA

L’ Ente, ove riscontrasse gravi e provate inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, provvederà alla formale contestazione per iscritto via PEC o con lettera raccomandata A/R indirizzata al legale rappresentante dell’ Associazione, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dal rimborso delle spese sostenute e documentate dall’ Associazione stessa fino al ricevimento della comunicazione.

Il Legale rappresentante dell’ Associazione potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove a giudizio dell’ Ente le controdeduzioni risultassero irrilevanti, sarà applicata una penale variabile da un minimo di Euro 50, 00 ad un massimo di Euro 250, 00 per ogni infrazione, in rapporto alla gravità della stessa, salvo il risarcimento di eventuali danni o spese. Il perdurare del comportamento contestato comporta la decadenza dalla Convenzione. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante decurtazione dal rimborso spese.

L’ Ente può revocare la presente Convenzione in qualunque momento e senza

Allegato C

necessità di congruo preavviso nei seguenti casi:

- per cause di forza maggiore;
- per esigenze di interesse pubblico.

In tali casi l'Associazione non potrà pretendere alcun risarcimento a nessun titolo.

In caso di inosservanza grave da parte dell'Associazione agli obblighi o condizioni previste dalla presente Convenzione o di ripetute infrazioni, l'Ente può dichiarare l'immediata decadenza dalla Convenzione, comunicandone all'Associazione i motivi mediante lettera racc. a/r o PEC e senza altre formalità, fermo restando il diritto all'applicazione delle penali di cui al presente articolo.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, della Convenzione, pena la decadenza dalla stessa.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte, tasse ed altri oneri inerenti al presente atto o dipendenti dall'effettuazione delle attività inerenti la presente Convenzione, sono a totale carico dell'Associazione contraente.

La presente Convenzione è soggetta dall'imposta di bollo / è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 c. 5 del d.lgs 117 / 2017 avendo / non avendo l'Associazione autocertificato di essere Ente del Terzo Settore ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 131/1986 .

ART. 15 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. 16 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse, ivi incluso il D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 17 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Associazione si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 679 / 2016, D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. i).

L'Associazione dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all' art. 13 del Regolamento UE n. 679 / 2016 in materia di protezione dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione della convenzione, il rappresentante legale dell'Associazione acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell' informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell' ambito dell' esecuzione

Allegato C

della convenzione, per le finalità descritte nell' informativa, come sopra richiamata.

Ai sensi della vigente normativa, l'Associazione assume la qualifica di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati trattati in esecuzione della presente convenzione e delle attività previste.

Con la sottoscrizione della convenzione, l'Associazione e si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall' Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all' esecuzione delle prestazioni previste in convenzione e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma _____.

Per il Comune di Medicina

Il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio

Arch. Sisto Astarita

Per l' Associazione

Il Legale Rappresentante